anno 1 numero 2 marzo aprile 2011

Patrimonio Pubblico

demanio, patrimonio e beni pubblici

notiziario bimestrale di giurisprudenza

EXEO edizioni

professionisti

pubblica amministrazione

IL TRASFERIMENTO DI BENI TRA ENTI PUBBLICI NON SI ESTENDE ALLE PARTICELLE CATASTALI NON ESPRESSAMENTE INDICATE

TAR SARDEGNA n.61 del 27/01/2010
Relatore: Ettore Manca - Presidente: Aldo Ravalli

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> ACQUISTO ALLA MANO PUBBLICA --> TRASFERIMENTO DI BENI TRA ENTI PUBBLICI

Sintesi: L'atto di sdemanializzazione e di trasferimento di beni dal demanio dello Stato alla Regione, necessita la specifica e chiara individuazione dei beni medesimi, in primo luogo attraverso l'espressa indicazione dei relativi estremi catastali, per cui, i mappali non espressamente indicati non possono ritenersi implicitamente trasferiti.

Estratto: « Con il ricorso, infatti, i ricorrenti ripropongono sostanzialmente le medesime censure già sollevate con il ricorso r.g. n. 557/2001 e decise con la richiamata sentenza di questo Tribunale del 22 ottobre 2001, n. 1100. Con questa decisione, dalle cui motivazioni il Collegio non ritiene di doversi discostare, l'infondatezza dell'assunto secondo cui il fabbricato in questione sarebbe stato trasferito alla Regione Sardegna è stata argomentata sulla base del rilievo che «il fabbricato "ex fotoelettrica" è contraddistinto in catasto al foglio 9 mappale 93, dagli atti prodotti in giudizio risulta che tale fabbricato non era compreso fra gli immobili trasferiti alla Regione Sardegna con elenco n. 14 del 14 marzo 1967, essendo stati trasferiti solamente i terreni adiacenti a tale fabbricato, contraddistinti al foglio 9 mappale 96/a, posto che col decreto interministeriale di sclassifica del primo febbraio 1959 era stata disposta la sdemanializzazione del solo mappale 96/a del foglio 9 del N.C.T. del comune di La Maddalena, restandone invece esclusi i restanti mappali 93 (mappale da cui è contraddistinto il fabbricato in questione), 94 e 95 del medesimo foglio 9, che rimasero intestati al Demanio Pubblico, ramo Difesa (Marina), come risulta altresì espressamente precisato nella nota della Marina Militare del 3/11/1966, sulla base dei quali rilievi si conclude che "pertanto la concessione del fabbricato distinto col mappale 93 può essere assentita al Sig. Castellana Antonio che ne ha fatto richiesta". Non può essere, infatti, condiviso l'assunto della ricorrente - espresso nel ricorso in esame ed ulteriormente approfondito nella memoria del 25 giugno 2001 - secondo cui il trasferimento alla Regione del citato terreno distinto col mappale 96/a del foglio 9, implicherebbe, in assenza di espresse indicazioni in senso contrario, il trasferimento anche degli ulteriori mappali, inseriti all'interno della predetta area di cui al mappale 96/a, fra i quali, in particolare, il mappale 93, su cui insiste l'immobile in questione. Deve, al contrario, ritenersi che un atto di sdemanializzazione e di trasferimento di beni dal demanio dello Stato alla Regione, necessiti la specifica e chiara individuazione dei beni medesimi, attraverso - in primo luogo – l'espressa indicazione dei relativi estremi catastali, per cui, in assenza di un'esplicita indicazione anche del mappale 93 fra gli immobili da trasferire alla Regione, non può ritenersi sussistente alcun trasferimento implicito di tale mappale, in conseguenza del trasferimento del mappale 96/a. Pienamente legittime risultano, conseguentemente, le richieste e le intimazioni di pagamento dei canoni pregressi poste in essere dall'Amministrazione Finanziaria nei confronti della ricorrente (…)».8. - Ritenendo tali motivazioni pienamente condivisibili, il Collegio non può che rigettare il ricorso in esame.»

***

OMESSA MANUTENZIONE DI IMMOBILE E.R.P.: L'I.A.C.P. RISPONDE EX ART. 2051 C.C.

TRIBUNALE DI BARI, SEZIONE III CIVILE del 23/11/2010
Relatore: Maria Teresa Romita - Presidente: Maria Teresa Romita
- Parti: Pa. Ro. c. Istituto Autonomo Case Popolari di Bari

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> RESPONSABILITÀ CIVILE --> BASE NORMATIVA

Sintesi: Sussiste la responsabilità ex art. 2051 dell'I.A.C.P. per i danni cagionati dalla caduta di un pezzo di marmo staccatosi dall'intradosso del portone del condominio.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> RESPONSABILITÀ CIVILE --> PRESUPPOSTI

Sintesi: Ai fini della responsabilità per le cose in custodia è necessario e sufficiente che esse abbiano partecipato alla produzione del danno secondo i comuni criteri della causalità giuridica, caratterizzata dai requisiti della adeguatezza e della regolarità.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> RESPONSABILITÀ CIVILE --> PROVA LIBERATORIA

Sintesi: L'I.A.C.P., per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dall'omessa manutenzione dell'immobile di sua proprietà deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito tale da impedirgli di prevenire l'evento dannoso o di ridurne le conseguenze, dovendo altrimenti rispondere almeno per la parte di danni che avrebbe potuto evitare.

Estratto: « con atto di citazione notificato in data 14.10.2002 Pa.Ro. citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l'Istituto Autonomo Case Popolari di Bari,in persona del rappresentante pro tempore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati all'attore, determinati in complessivi Euro 2.783,41 per le lesioni fisiche subite a causa della caduta di un pezzo di marmo staccatosi dal portone dell'immobile sito in Bari alla via (...) il giorno 29.3.02, provocando un "trauma cranio-facciale - contusione gomito destro ed avambraccio destro-trauma zigomo sinistro con ferita lacero contusa zigomo sinistro".Si costituiva l'Istituto Autonomo Case Popolari di Bari e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto. La domanda è fondata per quanto di ragione.In ordine all'an è incontestato che i danni lamentati dall'attore sono derivati dalla caduta di un pezzo di marmo staccatosi dall'intradosso del portone dell'immobile, mentre il Pa. usciva dallo stabile condominiale.Tale circostanza risulta provata a mezzo dei testi escussi Ma.Ni. che ha dichiarato di aver assistito all'evento come descritto in citazione, e da Ma.Gi. che ha invece confermato di essere sopraggiunto e di aver visto il Pa. con la testa insanguinata e il marmo rotto a terra.Entrambi i testi hanno precisato che il marmo in questione era già lesionato prima dell'incidente occorso al Pa. ma che non era stato apposto alcun segnale di pericolo. Il c.t.u. dott. Fr.D., ha accertato che, sulla base della documentazione medica in atti ed in

base all'esame clinico obiettivo il paziente "ebbe a riportare, un trauma contusivo distorsivo cranio facciale cervicale, con ematoma sottocutaneo in regione occipitale e ferita lacero contusa in regione zigomatica sx del volto, oltre ad un trauma contusivo di gomito ed avambraccio dx, con postumi permanenti..".Ne consegue che va dichiarata la responsabilità del convenuto che ha l'obbligo di custodia dell'edificio, di cui fa certamente parte il portone di ingresso.L'accertata cattiva manutenzione da parte del condominio della struttura, quale unica causa del danno, non essendo stata neppure ipotizzata una diversa ipotesi di danno, configura senza dubbio la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.Ai fini della responsabilità per le cose in custodia, poi, è necessario e sufficiente che esse abbiano partecipato alla produzione del danno secondo i comuni criteri della causalità giuridica, caratterizzata dai requisiti della adeguatezza e della regolarità e, nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, è incontestabile il legame tra l'efficienza causale della caduta del marmo staccatosi dall'intradosso del portone e le lesioni fisiche subite dal Pa.Il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito tale da impedirgli di prevenire l'evento dannoso o di ridurne le conseguenze, dovendo altrimenti rispondere almeno per la parte di danni che avrebbe potuto evitare (Cass. n. 5007/96; Cass. n. 5539/97). Pertanto a fronte della prospettazione dell'attore e della regola di responsabilità che ne è alla base (art. 2051 c.c.) l'ente convenuto non ha provato fatti idonei a far venire meno la presunzione di responsabilità imposta dalla legge.»

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> RESPONSABILITÀ CIVILE --> CONCORSO COLPOSO

Sintesi: Nel caso di responsabilità dello I.A.C.P. per danni da omessa manutenzione del condominio può, in astratto, anche rilevare il fatto colposo del soggetto danneggiato come idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. con conseguente diminuzione di responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.

Sintesi: La semplice circostanza della presenza di lesioni nello stipite del muro ed il prevedibile pericolo di crollo non può costituire causa di imputazione alla stesso danneggiato della responsabilità e quindi causa di esonero della responsabilità del danneggiante atteso che la negligenza dell'I.A.C.P. nella manutenzione dello stesso non può ripercuotersi sul danneggiato.

Estratto: « Nel caso di responsabilità da cosa in custodia può, in astratto, anche rilevare il fatto colposo del soggetto danneggiato come idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione di responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.A tal proposito l'IACP ha eccepito la prevedibilità del danno da parte del danneggiato configurando quindi una concorrente responsabilità dello stesso in ordine ai danni subiti per non aver dimostrato che si trattava di un insidia o trabocchetto e, comunque, di un pericolo occulto.Eccepiva inoltre che, l'attore, quale figlio di assegnatario di un immobile posto all'interno del medesimo condominio abitava lì e, quindi, era ben consapevole della situazione di pericolo esistente.Le eccezioni sono infondate.La fattispecie della c.d. "insidia e trabocchetto" era ipotizzata, in giurisprudenza, solo nell'ipotesi di beni demaniali e di

danni derivanti da cattiva o omessa manutenzione di detti beni da parte della Pubblica Amministrazione. Tale categoria è stata peraltro superata dalla più recente giurisprudenza che ormai inquadra anche la responsabilità della P.A. nell'ambito del paradigma normativo dell'art. 2051 c.c.Deve inoltre rilevarsi che la semplice circostanza della presenza di lesioni nello stipite del muro ed il prevedibile pericolo di crollo non può certo costituire causa di imputazione alla stesso danneggiato della responsabilità e quindi causa di esonero della responsabilità del danneggiante atteso che la negligenza dell'ente proprietario dell'immobile nella manutenzione dello stesso non può ripercuotersi sul danneggiato, né l'essere figlio di un assegnatario, residente nello stabile può configurare un'ipotesi di concorso di colpa.Peraltro il passaggio dal portone per uscire dallo stabile costituiva passaggio obbligato per chiunque, come dichiarato dal teste Ma.Gi., né risulta dedotta o tantomeno provata una condotta anomala dell'attore che possa aver favorito il distacco del marmo che ha provocata le lesioni lamentate.Le eccezioni di parte convenuta sono quindi infondate pertanto la responsabilità del fatto dannoso va integralmente posta a carico dello I.A.C.P.»

***

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA: L'ESITO DELLA GARA DEVE ESSERE CONGRUAMENTE MOTIVATO

TAR CAMPANIA, SEZIONE I NAPOLI n.25875 del 29/11/2010
Relatore: Fabio Donadono - Presidente: Antonio Guida

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CESSAZIONE DEL RAPPORTO --> RINNOVO --> DIRITTO DI INSISTENZA

Sintesi: L'autorità amministrativa deve attendere alla comparazione delle istanze in competizione per il rilascio della concessione demaniale marittima e dar conto in motivazione degli esiti di tale confronto, senza limitarsi a dare applicazione in modo acritico al criterio preferenziale del diritto di insistenza in favore dell'ex-concessionario.

Estratto: « Considerato che:- con nota del 9/7/2998 la Regione chiedeva al Comune ed all'Ufficio locale marittimo la pubblicazione dell'istanza di rinnovo, secondo quanto previsto dall'art. 18 del d.P.R. n. 328 del 1952;- come emerge da comunicazione comunale n. 20830 del 28/7/2008 e n. 158108 in data luglio 2008 dell'Ufficio locale marittimo, l'istanza di concessione demaniale veniva pubblicata;- la società ricorrente, a seguito della pubblicazione dell'avviso, presentava osservazioni, dimostrando di avere compiuta contezza del procedimento in corso;- l'art. 37 cod. nav. prevede che, nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, soggiungendo, nel quadro normativo all'epoca vigente, prima della modifica introdotta dall'art. 1, co. 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, che è altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze; solo nel caso residuale, dell'insussistenza delle suddette ragioni di preferenza, è contemplato l'espletamento di un'apposita procedura concorsuale;- la Regione respingeva le contestazioni della società ricorrente e, sulla base di una valutazione comparativa delle

contrapposte istanze, decideva di accordare preferenza alla proposta formulata dal Comune, precedente concessionario, sulla base di valutazioni sufficientemente motivate incensurabili nel merito;- tale modus operandi risulta conforme al dettato normativo, letto anche alla luce dei principi comunitari, secondo quanto è desumibile dalla giurisprudenza in tema, essendo chiarito appunto che l'autorità amministrativa deve "attendere alla comparazione delle istanze in competizione e dar conto in motivazione degli esiti di tale confronto, senza limitarsi a dare applicazione in modo acritico al criterio preferenziale del diritto di insistenza in favore dell'ex-concessionario" (cfr. Cons. St., sez. VI, 25/9/2009, n. 5765);»

***

LE RADICI ARBOREE NON DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PROPRIETARIO PER SINISTRI VERIFICATISI IN CONDIZIONI FAVOREVOLI

TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE II CIVILE del 13/12/2010

Relatore: - - Presidente: -
- Parti: Co.Pe. c. Comune di Roma e Te. S.r.l.

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> MANUTENZIONE

Sintesi: L'esistenza del contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale non vale ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sintesi: É configurabile la responsabilità dell'ente proprietario della strada appaltata per la manutenzione, ferma restando ogni concorrente responsabilità dell'impresa appaltatrice dei lavori.

Estratto: « Va in primo luogo respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Roma, eccezione fondata sul rilievo dell'affidamento all'impresa Te., con contratto di appalto dell'11.12.2002 (docc. 5 e 6 fasc. Comune), dei lavori di sorveglianza e manutenzione ordinaria nei Municipi da Roma XVI a Roma XX, per gli anni 2002 - 2003, perimetro urbano nel cui ambito si trova via (...), luogo del sinistro. Insegna, infatti, la giurisprudenza prevalente che "il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade diparte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico - giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente Codice della strada" e che pertanto "l'esistenza di tale contrattò di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c." (Cass. 23.1.2009 n. 1691).La responsabilità dell'ente proprietario della strada é infatti comunque configurabile,

ferma restando ogni concorrente responsabilità dell'impresa appaltatrice dei lavori, derivando la prima dalla stessa titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso, per il dovere dell'ente "di fare si che quell'uso si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti .. in osservanza del principio del "neminem laedere" (Cass. 29.3.99, n. 2963; 16.4.87, n. 3771; 29.11.79, n. 6263; 9.11.78, n. 5133; 7.4.64, n. 782; cfr. anche Cass. 26.9.06, n. 20825).»

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> RADICI ARBOREE

Sintesi: L'ente proprietario non è responsabile del sinistro verificatosi in condizioni di tempo e di luce naturale verosimilmente favorevoli e in un luogo conosciuto e normalmente frequentato dall'utente, neppure se tale luogo presenta riprese asfaltiche e avvallamenti dovuti all'azione delle radici dell'essenza arborea ivi presente.

Estratto: « Orbene, la svolta istruttoria non consente di ritenere provata la domanda dell'attrice che ha dedotto l'esistenza, sul luogo del sinistro, di numeroso fogliame e, ancora, un andamento del manto stradale caratterizzato da interruzioni e discontinuità per l'emergere in superficie delle radici degli alberi.Infatti l'unico teste escusso (la guardia giurata St.No., in servizio innanzi alla Ba.An. sita nella medesima via), il quale ha genericamente confermato le circostanze dell'occorso, non è stato in grado di riferire nello specifico se nel punto nel quale la sig.ra Pe. è caduta vi fosse o meno la presenza di fogliame ovvero radici sporgenti.Lo stesso teste ha dichiarato di trovarsi sul lato opposto della strada e di aver soltanto visto l'attrice perdere l'equilibrio e rovinare a terra.É vero che l'attrice, sul punto, ha prodotto il rapporto peritale redatto da "Le." (doc. 5 fascicolo di parte attrice), nel quale si accenna alla "presenza di diverse riprese asfaltiche nonché di avvallamenti dovuti proprio all'azione delle radici dell'essenza arborea ivi presente".Ma, ammesso pure il descritto stato dei luoghi (di cui non è in atti alcun rilievo fotografico), non può non considerarsi che l'evento si è verificato: in un giorno di aprile, nella tarda mattinata; in condizioni di tempo e di luce naturale verosimilmente favorevoli (l'attrice di tal senso nulla adduce in ordine ad una situazione di avverse condizioni di tempo); in un luogo conosciuto e normalmente frequentato dall'attrice (la quale è risultato abitasse nei dintorni).Era pertanto certamente esigibile in capo alla danneggiata quel normale livello di attenzione e di cautela che, ove osservato, avrebbe interrotto il determinismo produttivo dell'evento.Lo stato di pericolo proprio della descritta situazione non era tale quindi da non poter essere vinto con l'adozione di normali cautele.»

***

L'ENTE PROPRIETARIO É CUSTODE DEL CANTIERE STRADALE SE, NONOSTANTE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, LA STRADA SEGUITA AD ESSERE UTILIZZATA DI FATTO

TRIBUNALE DI BENEVENTO, SEZIONE CIVILE del 15/12/2010
Relatore: Floriana Consolante - Presidente: Floriana Consolante
- Parti: Comune di Paduli c. D'O.Ca.

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> CANTIERE

Sintesi: Dei danni sofferti dall'utente della strada all'interno di un'area di cantiere efficacemente delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, nel caso di assoluto divieto del traffico veicolare e pedonale, risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode.

Sintesi: Se l'area su cui vengono eseguiti i lavori e su cui insiste il cantiere è ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, permane il dovere di vigilanza da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, e dunque sussiste la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..

Sintesi: Anche in caso di appalto o comunque di affidamento di lavori da realizzare sulla pubblica via, se il bene continua di fatto ad essere destinato all'uso precedente, come nel caso di una strada, nonostante l'emissione di ordinanza di divieto di circolazione, rimasta comunque aperta al pubblico transito di persone e veicoli (anche se limitata ai residenti della zona), la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che è, pertanto, chiamato a rispondere con l'appaltatore di eventuali danni a terzi.

Sintesi: In tema di strade soggette a cantiere, la mancanza di cartelli di segnalazione e conseguente invisibilità della esatta ubicazione del pericolo è ascrivibile sia all'appaltatore, sia all'ente pubblico proprietario.

Estratto: « In punto di diritto va osservato che in merito alla responsabilità per danni provocati da un cantiere stradale non segnalato, la Giurisprudenza si è orientata a distinguere due ipotesi: quella relativa ad un'area di cantiere efficacemente delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore; l'altra attinente ad un'area su cui vengono eseguiti i lavori e su cui insiste il cantiere, tuttavia ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione.Nella prima ipotesi, nel caso di assoluto divieto del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno del cantiere risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode; nella seconda, permanendo il dovere di vigilanza da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, sussiste la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 15383 del 06/07/2006), responsabilità fondata sul rapporto di custodia che si identifica in una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata.Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito che ricorre quando la causa dell'evento dannoso sia un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.Infatti, anche in caso di appalto o comunque di affidamento di lavori da realizzare sulla pubblica via, se il bene continua di fatto ad essere destinato all'uso precedente, come nel caso di una strada, nonostante l'emissione di ordinanza di divieto di circolazione, rimasta comunque aperta al pubblico transito di persone e veicoli (anche se limitata ai residenti della zona), la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che è, pertanto, chiamato a rispondere con l'appaltatore di eventuali danni a terzi.Ciò in quanto la mancanza di cartelli di segnalazione e conseguente invisibilità della esatta ubicazione del pericolo, è ascrivibile sia all'appaltatore - in relazione al suo obbligo di custodire il cantiere, di apporre e mantenere efficiente la segnaletica sia all'ente pubblico proprietario, in relazione al suo dovere di vigilare sull'esecuzione delle opere date in concessione, ed altresì di emettere i provvedimenti

necessari per la sicurezza del traffico (Cass. 25/09/1998, n. 9599; Cass. 25/09/1990, n. 9702).Trattasi di una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., ragion per cui essendo la domanda risarcitoria stata proposta esclusivamente nei confronti dell'ente proprietario della strada, la domanda va accolta.»

***

FOGLIE E GUANO SUL MANTO STRADALE: NON C'È RESPONSABILITÀ DELLA P.A. SE L'INSIDIA ERA VISIBILE ED EVITABILE

TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE II CIVILE del 16/12/2010
Relatore: Eugenio Curatola - Presidente: Eugenio Curatola

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> SCIVOLOSITÀ MANTO STRADALE

Sintesi: Non sussiste responsabilità della P.A. per omessa manutenzione stradale qualora, tenuto conto delle specifiche condizioni di tempo e di luogo, l'insidia (presenza di guano, delle foglie e del terriccio sul manto stradale) poteva essere oggettivamente riscontrabile dal conducente e fosse riferita soltanto ad una parte marginale della carreggiata.

Estratto: « Nel caso in esame, come rilevato in precedenza, gli attori hanno sostenuto che lo stato di manutenzione dei luoghi costituiva a quel tempo un'imprevedibile insidia per il normale svolgimento della circolazione stradale.Tale circostanza non ha trovato, però, conferma negli elementi di prova assunti in corso di causa.Dalle risultanze del verbale redatto dai Vigili Urbani intervenuti sul luogo in occasione dell1 avvenuto incidente, risulta che:A) i Vigili, intervenuti sul posto, hanno accertato che nel punto di caduta dichiarato dal conducente, al margine destro della carreggiata, si poteva riscontrare "la presenza di guano, foglie spolverate di terriccio costituenti fondo sdrucciolevole e la presenza di abrasione discontinua, sul manto stradale, lunga circa 1,5 metri";B) sentito dai Vigili, il Co. ha rilasciato la seguente dichiarazione: "tenevo strettamente la dx della carreggiata mantenendo una velocità moderatissima quando a causa del fondo stradale sdrucciolevole il mio veicolo perdeva aderenza sulla sede stradale e cadendo si riversava sul lato sinistro".Tuttavia, dallo stesso verbale, in atti, si deve desumere che:1) il sinistro si è verificato in pieno giorno (alle ore 15.35 circa) e le condizioni di visibilità erano buone, per assoluta assenza di condizioni atmosferiche avverse;2) il tratto di strada percorso dal motoveicolo al momento del sinistro era ben asfaltato e composto da più di due carreggiate;3) il guano e del terriccio non ricoprivano l'intero tratto stradale di Viale (...) ma solo una porzione del lato strettamente a dx, per cui non costituiva un pregiudizio assoluto alla sicurezza della viabilità;4) le condizioni di traffico erano normali.Alla luce di tutto ciò, appare evidente che se è vero che la presenza del guano, delle foglie e del terriccio potevano costituire un'insidia è altrettanto vero che tale insidia era oggettivamente riscontrabile dal conducente del motoveicolo (viste le specifiche condizioni di tempo e di luogo), il quale ben avrebbe potuto evitare di passare con il proprio veicolo in quel tratto della carreggiata o avrebbe potuto, quantomeno, adottare una condotta di guida più prudente e adeguata alla situazione.Nel caso in esame, quindi, deve essere ravvisata la sussistenza di una condotta negligente dello stesso

danneggiato, condotta che ha determinato il verificarsi dell'evento (caso fortuito nell'accezione di cui sopra).»

***

CANONI DEMANIALI MARITTIMI: LA REVISIONE PREVISTA DALLA LEGGE 296/2006 SI APPLICA A TUTTE LE CONCESSIONI

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.1287 del 17/12/2010
Relatore: Dino Nazzaro - Presidente: Umberto Zuballi

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> DEMANIO MARITTIMO

Sintesi: La revisione dei canoni demaniali marittimi prevista dall'art. 1, co. 252, legge 296/2006 si applica a tutte le concessioni demaniali marittime, anche a quelle rilasciate prima del 01.01.2007, e supera ogni altra normativa.

Sintesi: L'art. 39 cod. nav. nell'affermare che la misura del canone è determinata dall'atto di concessione, non esclude affatto eventuali modifiche in presenza di nuovi criteri stabiliti per legge.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE

Sintesi: Il canone determinato all'atto della concessione un elemento, per sua natura, dinamico ed evolutivo, e non è rimesso alla libera contrattazione inter partes, bensì ancorato a quelli che sono i vigenti parametri oggettivi, valevoli erga omnes.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE --> DEMANIO MARITTIMO

Sintesi: La legge 296/2006 ha disposto il riordino complessivo dei criteri di calcolo dei canoni demaniali marittimi, per dare ad essi una remunerativitá di mercato, senza che ciò possa costituire, stante la generalità ed adeguatezza, un motivo di pretesa violazione dei principi costituzionali (artt. 3, 16, 41 cost.) e comunitari (artt. 43 e 49 Trattato CE).

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CANONE

Sintesi: Non si può pretendere che il canone demaniale resti fisso nel tempo: tale pretesa sarebbe non solo un dato squilibrante e del tutto negativo per i rapporti di concessione di lunga durata, ma si risolverebbe in una palese ingiustizia e nella stessa violazione della normativa comunitaria, poiché i nuovi soggetti, proprio sul piano della libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, sarebbero penalizzati dal permanere di pregresse situazioni favorevoli per una determinata cerchia di beneficiari.